



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO V

339  
4

Roma, 01/09/2011

Prot. Nr. 94947  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Oggetto: AS. 2887 relazione tecnica emendamenti del Relatore.

Si trasmettono le relazioni tecniche agli allegati emendamenti del Relatore relativi all'atto  
Senato 2887.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Contino*

## Relazione tecnica emendamenti Relatore

### Art. 13, comma 3

Trattandosi di norma a carattere ordinamentale, la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.


### Articolo 15

La soppressione di tutti i commi dell'articolo, ad eccezione del primo periodo del comma 5, non richiede copertura finanziaria. Gli effetti della normativa modificata, infatti, non erano stati quantificati in relazione tecnica né considerati ai fini della determinazione dei saldi, data la possibilità di verificarli solo a consuntivo e non ex ante.

### Articolo 16

La Relazione tecnica all'articolo 16 originario non quantificava gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni in esso contenute. Pertanto la modifica proposta non necessita di copertura finanziaria. Peraltro, mentre l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti non determina effetti positivi sulla finanza pubblica, in quanto il comma 32 estende solo la platea dei Comuni da far concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), del decreto legge n. 138/2011, l'assoggettamento al patto delle Unioni di comuni comporta effetti positivi a decorrere dall'anno 2014, sebbene allo stato non quantificabili.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

  POSITIVO  NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato  
*Conto*

1 SET. 2011